



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| N. <u>41</u> | del | <u>14 FEB. 2017</u> | | |
| Oggetto: Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee: approvazione, ai fini sportivi, degli articoli 7 e 12 del Regolamento di Giustizia Federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I.. | | | | |
| Esecuzione: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conoscenza: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Consegnata il: | <u>16 FEB. 2017</u> | | | |

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

u



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

H1

Riunione del

14 FEB. 2017

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota n.886 dell'8° febbraio 2017 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 7 e 12 del Regolamento di Giustizia Federale, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.127 del 20-21 gennaio 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo dei predetti articoli risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., degli articoli 7 e 12 del Regolamento di Giustizia Federale della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.127 del 20-21 gennaio 2017.

Il testo degli articoli in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE

Statuti e Regolamenti

Allegato n. 1
 Deliberazione n. 14
 Riunione del 14 FEB. 2017

Roma, - 9 FEB. 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee: approvazione ai fini sportivi degli articoli 7 e 12 del Regolamento di Giustizia Federale ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee, con nota n.886 dell'8° febbraio 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 7 e 12 del Regolamento di Giustizia Federale, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.127 del 20-21 gennaio 2017.

L'articolo 7, nel quale si disciplina la sanzione dell'ammenda a carico dei tesserati, è stato emendato al 1° comma con l'aumento della stessa ammenda nel minimo da 50,00 ad un massimo di 500,00 Euro.

L'articolo 12, nel quale si stabilisce la pena dell'ammenda nei confronti delle Società Affiliate, è stato modificato al 1° comma con l'aumento della medesima ammenda nel minimo da 100,00 ad un massimo di 1.000,00 Euro.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile
 Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
 Pio Roberto Fabbricini

W



Allegato n. 2
Deliberazione n. 14
Riunione del 14 FEB 2017

ART. 7 - AMMENDA

1. Consiste nell'obbligo di versare nelle casse della Federazione una somma di denaro, che va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.
2. L'ammenda deve essere versata entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione.
3. In caso di impugnazione il versamento deve essere comunque effettuato nel termine di cui al secondo comma.
4. Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, di cui al secondo comma del presente articolo, al Tesserato è irrogata la sanzione dell'esclusione dalle gare o della sospensione dall'attività di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento. Tale ulteriore sanzione è inflitta dagli Organi di Giustizia Federale.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

ART. 12 - AMMENDA

1. Consiste nell'obbligo di versare nelle casse della Federazione una somma di denaro, che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00.
2. L'ammenda deve essere versata entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione.
3. In caso di impugnazione, il versamento deve essere comunque effettuato nel termine di cui al secondo comma.
4. Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, di cui al secondo comma del presente articolo, alla Società è irrogata la sanzione della sospensione totale di cui all'art. 14 e ai suoi dirigenti la sanzione della sospensione dell'attività di cui all'art. 9. Tale ulteriore sanzione è inflitta dagli Organi di Giustizia Federale.

h

d